

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 16/2022

procedura di liquidazione del patrimonio (artt. 14 ter ss. l. n. 3/2012)

Il giudice

– rileva che successivamente al deposito del ricorso è stato prodotto l'inventario previsto dall'art. 14 ter.3;

– rileva che dalla domanda di liquidazione dei beni avanzata dalla debitrice *Franca Cutrino*, dalla relazione ex art. 14 ter.3 e dalla documentazione offerta con entrambe emerge che:

– il tribunale è competente perché la ricorrente risiede a Vittorio Veneto (art. 14 ter.2);

– la debitrice è in stato di *sovraindebitamento* ex art. 6.2 perché:

➤ l'entità complessiva dei debiti è di € 70.051,44;

➤ l'entità del patrimonio prontamente liquidabile è sostanzialmente irrilevante, perché l'unica voce attiva di rilievo è data dallo stipendio mensile di € 1400,00;

– non ricorrono le condizioni di inammissibilità ex art. 7.2, lett. a e b;

– i requisiti ex art. 14 ter.2 sono soddisfatti perché la domanda è corredata dalla documentazione ex artt. 9.2 e 9.3;

– i requisiti ex art. 14 ter.3 in merito al contenuto della relazione sono soddisfatti;

– non sussistono elementi denotanti il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies.1);

– vi sono le condizioni per ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (art. 14 ter.5);

– a causa dello spossessamento (pieno) conseguente all'apertura della procedura, non sono dovuti i pagamenti conseguenti alle cessioni del quinto individuate nel ricorso, se non nel quadro del c.d. concorso sostanziale e del c.d. concorso formale dei creditori;

– viene rilasciata l'autorizzazione ex art. 14 quinquies.2, lett. e con riguardo all'auto indicata nel ricorso, perché funzionale alle esigenze lavorative;

p.q.m.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;
- nomina quale liquidatore la dr. *Patrizia Monetti*;
- dispone che, sino alla chiusura della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati

diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito internet di questo tribunale e su quello dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso;
- ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la ricorrente a utilizzare l'auto;
- dispone che, alla luce delle esigenze di mantenimento ex art. 14 ter.6, lett. b, va sottratta alla liquidazione la quota di 4/5 dello stipendio mensile cit.

Treviso, 27.11.2022

Il giudice
dr. Lucio Munaro